

PATRIMONIO E TRUST

L'utilizzo del trust per la trasmissione ereditaria di una farmacia

di **Luigi Ferrajoli**

L'istituto del **trust** si sta rivelando uno strumento adattabile a diverse esigenze e se ne ritrovano applicazioni pratiche sempre più particolari.

Interessante è il caso recentemente trattato dal **TAR** di Brescia che si è trovato a decidere, in via cautelare, prima con **decreto monocratico del 13/8/2013** e poi con ordinanza collegiale **n. 459 del 03/9/2013**, la richiesta di sospensione di un provvedimento del **direttore sanitario** dell'ASL della Provincia di Brescia, con il quale era stato negato il riconoscimento del trasferimento della titolarità di una **farmacia** a favore del trust costituito a beneficio degli eredi del titolare, con affidamento della gestione a un **trustee** fino al subentro dei suddetti eredi.

L'articolo 12, comma 12, della L. 475/1968 prevede che, in caso di **morte** del titolare di una farmacia, gli eredi possono effettuare, entro un anno, il trapasso della titolarità della farmacia a favore di **farmacista** iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso; durante tale periodo gli **eredi** hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.

Nel caso in esame, alla morte del titolare della farmacia, i **figli** ed eredi universali avevano chiesto l'autorizzazione a costituire un trust conferendo allo stesso la proprietà della farmacia; il Tribunale di Brescia aveva rilasciato l'**autorizzazione** con decreto.

Il trust aveva la finalità di destinare il patrimonio rappresentato dalla farmacia a beneficio esclusivo dei suddetti eredi, i quali non avevano ancora conseguito il **titolo di farmacista** e pertanto non potevano svolgere la relativa attività?

La **gestione** della farmacia (la formula utilizzata è? "mera proprietà formale in nome e per conto del trust") era stata affidata ad un trustee, con **termine** finale individuato nella data di raggiungimento del trentacinquesimo anno di età da parte di tutti gli eredi, purché almeno uno di questi conseguisse il titolo di **farmacista**.

Il direttore sanitario dell'ASL della Provincia di Brescia aveva negato il riconoscimento del **trasferimento** della titolarità della farmacia a favore del trust, ritenendo tale istituto **incompatibile** con il servizio farmaceutico; i beneficiari del trust erano stati quindi invitati a trasmettere la documentazione relativa alla **cessione** della farmacia e della sottostante

azienda.

Avverso tale decisione proponevano **ricorso** i beneficiari del trust unitamente ai rappresentanti del trustee, argomentando in ordine al rispetto della volontà testamentaria ed all'elusione dell'**autorizzazione** rilasciata dal Tribunale di Brescia.

Il TAR, rilevando che non era oggetto del giudizio la **validità** del negozio di diritto privato ma la sua idoneità a soddisfare i **requisiti amministrativi** previsti per il trasferimento della farmacia, individua il problema nell'applicabilità dell'**articolo 12, comma 11, della L. n. 475/1968**, che esclude la possibilità di trasferire la gestione senza contestuale **cessione** dell'azienda.

Nel decreto cautelare **monocratico** si legge che *"il trust è un patrimonio separato, il trustee figura all'esterno unicamente come proprietario formale, qualifica che risulta funzionale all'attività di gestione, e dunque in tale schema non vi sarebbe coincidenza tra proprietà e gestione"*; secondo il Giudice la suddetta coincidenza potrebbe non essere coerente con i principi introdotti dall'articolo 3, commi 8 e 9, del D.L. n. 138/2011 a salvaguardia della **concorrenza**.

Tuttavia il TAR rileva che, con propria **sentenza n. 84 del 20/1/2012**, aveva già riconosciuto margini di **autonomia** per la gestione della proprietà delle farmacie, in una fattispecie in cui era contestata la capacità giuridica di una **società di persone** di assumere la posizione di socio privato di minoranza in una società mista costituita per la gestione di una farmacia comunale.

L'istanza di **sospensione** cautelare dell'atto amministrativo viene quindi accolta sia in sede di giudizio monocratico che in sede collegiale: i Giudici, pur ritenendo che la complessa questione dovrà essere meglio esaminata con la trattazione del **merito**, statuiscano comunque che *"nelle more, nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, risulti prevalente quello dei ricorrenti a non vedersi costretti alla vendita della farmacia a terzi, potendone derivare un danno grave ed irreparabile, mentre, a fronte di ciò, per converso, l'interesse pubblico alla corretta gestione della farmacia è comunque assicurato dalla professionalità e qualificazione dei componenti la società-trustee"*.

I provvedimenti in esame rappresentano un **importante** riconoscimento della valenza **giuridica** ed **organizzativa** dell'istituto del trust, tuttavia tale orientamento dovrà essere confermato nel merito.